



COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

Via Umberto n. 60 – 92010 Alessandria della Rocca (AG)

Tel. 0922.980211 - Fax. 0922.980201 PEC: protocollo.pec@comunealessandriadellarocca.it

ORDINANZA N. 07 DEL 07/02/2024

Oggetto: Ordinanza Sindacale per lo sgombero, rimozione rifiuti, bonifica e ripristino dello stato dei luoghi dell'area interessata da incendio in corrispondenza del viadotto "Vallecalde" in c.da Boschetto nel territorio di Alessandria della Rocca, identificata catastalmente nel foglio di mappa 7, particelle 224 e 34 di proprietà XXXXXXXXXXXX; foglio di mappa 7 particella 12 di proprietà XXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXX; foglio di mappa 7, particella 13 di proprietà XXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXX nella qualità di eredi di XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXX nella qualità di eredi di XXXXXXXXXXXX; foglio di mappa 7 particella 36 di proprietà XXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

II SINDACO

Premesso,

- che l'art. 54, comma 4 del D.Lgs. n°267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5 prevede che, in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
- che il D.Lgs.n° 152 del 03/aprile 2006 e s.m.i., adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti, ed in particolare la parte IV – Norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;
- che, in particolare, l'art. 192 del suddetto decreto, impone il divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee, e prevede, in caso di violazione del divieto, che si disponga con Ordinanza Sindacale, la rimozione, l'avvio al recupero o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi;
- che, nello specifico, il comma 3 del succitato articolo recita testualmente: *"chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero e allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate"*;
- che l'art. 255 del suddetto D.Lgs.vo 152/06 al comma 3, sancisce *"chiunque non ottempera all'ordinanza del sindaco, di cui all'art.192, comma e, (...) è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Con la sentenza di condanna per tali contravvenzioni, o con la decisione emessa ai sensi dell'art.444 del Codice di Procedura Penale, il beneficiario della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto stabilito nella ordinanza all'art.192, comma 3,*

ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 187, comma 3".

Considerato,

- che, ai sensi della normativa vigente, i soggetti proprietari dell'area oggetto di sversamento dei rifiuti, devono provvedere:
 - alla rimozione dei rifiuti classificati a vista, previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria, al fine di avviarli a smaltimento e/o recupero secondo le tipologie, nel rispetto del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - ad un'indagine ambientale dell'area interessata dall'abbandono dei rifiuti, ai sensi del D.Lgs. 152/06 Parte quarta -Titolo V art. 239 co. 2 e art. 242.
- che l'art. 192 del D.Lgs. 03 aprile 2006 prevede:
 - il divieto di abbandono e deposito di rifiuti sul suolo e nel suolo;
 - l'obbligo per coloro che violano tali divieti, di recuperare o smaltire detti rifiuti e di ripristinare lo stato dei luoghi, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento dell'area;
 - che il Sindaco disponga con ordinanza le operazioni necessarie per rimuovere i rifiuti abbandonati ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno delle operazioni di rimozione dei rifiuti ed al recupero delle somme anticipate;
 - che qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa.

Visto,

- il verbale di sopralluogo congiunto del Sindaco, Vigili Comunali, Responsabile dell'U.T.C. nella persona dell'Arch. Daniele Traina, Geom. Domenico Mangione e del Responsabile della Protezione Civile Ispettore Massimo D'Angelo relativo all'evento dell'incendio dell'area interessata dal deposito di rifiuti, incendio verificatosi nel territorio di Alessandria della Rocca in data 23.04.2023 e precisamente nell'area sottostante il viadotto "Vallecalde", c.da Boschetto area distinta in catasto al foglio di mappa n. 7 particelle nn. 224,34, 12, 13 e 36;

Preso atto:

- che alla luce di quanto emerso e analizzato, l'area è interessata da un deposito di rifiuti abbandonati date alle fiamme, che versa in condizioni di precarietà ambientale e rappresenta un rischio di inquinamento del suolo;
- che è necessario adottare gli atti finalizzati alla rimozione dei rifiuti e alla bonifica dell'area e l'adozione, altresì, delle misure per prevenire i rischi di inquinamento dell'area interessata dal deposito dei rifiuti data alle fiamme;
- che, in ogni caso, l'inizio delle operazioni di smaltimento/recupero di tutti i rifiuti, previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria, dovrà essere preceduto dalla presentazione e approvazione da parte degli Enti competenti di un piano di smaltimento redatto nel rispetto della vigente normativa.
- **Preso atto** che dagli accertamenti effettuati dagli uffici comunali, il fondi interessati dall'incendio ricadenti al Catasto Terreni Ufficio Provinciale del Territorio di Agrigento - Comune di Alessandria della Rocca sono intestati ai soggetti come di seguito riportato:
 - **foglio di mappa 7, particelle 224 e 34** di proprietà dell'Ente XXXXXXXXXXXXX;
 - **foglio di mappa 7, particella 12** di proprietà XXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXX;
 - **foglio di mappa 7, particella 13** di proprietà XXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXX nella qualità di eredi di XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXX nella qualità di eredi di XXXXXXXXXXXXX;
 - **foglio di mappa 7, particella 36** di proprietà XXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXX;

- **Considerato** che da un primo esame ed accertamento degli organi preposti non si è riusciti ad individuare i responsabili del deposito dei rifiuti che hanno generato l'abbandono incontrollato;
- **Dato atto** che il sito inquinato risulta intestato catastalmente alle ditte di cui sopra obbligati solidalmente allo sgombero, rimozione rifiuti, bonifica e ripristino delle precedenti condizioni ambientali;
- **Ritenuto** che il perdurare di questo stato di degrado potrebbe arrecare ulteriore danno ambientale;
- **Considerato** altresì che il Comune di Alessandria della Rocca ha effettuato una campagna di caratterizzazione dei rifiuti propedeutica alla successiva fase di bonifica del sito inquinato;
- **Ritenuto** necessario provvedere alle operazioni di rimozione e smaltimento o recupero di tali rifiuti, nonché alla bonifica e ripristino dello stato dei luoghi al fine di ripristinare idonee condizioni di sicurezza, sanitarie ed ambientale dell'area sottostante il Viadotto Vallecaldè;
- **Rilevato**, altresì, che l'inizio delle operazioni di smaltimento/recupero di tutti i rifiuti, previa comunicazione all'Autorità Giudiziaria, dovranno essere precedute dalla presentazione e approvazione da parte degli enti competenti di un piano di smaltimento dei rifiuti e da un piano di caratterizzazione degli stessi;
- **Ritenuto** configurarsi le fattispecie previste dall'art. 192, comma 1° del D.Lgs. n. 152/2006 il quale vieta l'abbandono ed il deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel sottosuolo, anche in fondi di proprietà privata;
- **Considerato** che sussistono validi elementi per emettere un provvedimento contingibile ed urgente al fine di eliminare con urgenza le condizioni di pericolo in cui versa il suddetto fondo, con riserva di effettuare ulteriori accertamenti tecnici;
- **Ritenuta** la competenza sindacale l'adozione del presente provvedimento;

Richiamati:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- gli artt. 192 – 255 e 256 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n.267/00;
- l'OREELL per la Regione Siciliana;

Vista la situazione di fatto e di diritto riassunta in premessa;

Visti gli atti di ufficio;

ORDINA

- ai soggetti dei suddetti fondi incendiati, solidamente responsabili nella qualità di proprietari, individuati catastalmente come segue:
 - foglio di mappa 7, particelle 224 e 34 di proprietà dell'Ente XXXXXXXXXXXX;
 - foglio di mappa 7, particella 12 di proprietà XXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXX;
 - foglio di mappa 7, particella 13 di proprietà XXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXX nella qualità di eredi di XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXX nella qualità di eredi di XXXXXXXXXXXX;
 - foglio di mappa 7, particella 36 di proprietà XXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXX;

nelle qualità di esecutori dell'inquinamento dai rifiuti di effettuare la rimozione dei rifiuti all'interno delle particelle 224,34, 12, 13 e 36 del foglio di mappa n. 7, nei modi di legge e tramite ditta avente le opportune attrezzature, qualificazioni e autorizzazioni, per le operazioni finalizzate alla bonifica e ripristino delle condizioni ambientali;

- di comunicare al Comando di Polizia Municipale di Alessandria della Rocca l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche, circa il regolare smaltimento dei rifiuti in questione;
- di trasmettere all'Ufficio Tecnico di questo Comune, la documentazione attestante la classificazione dei rifiuti con assegnazione di idonei codici CER, i relativi formulari e le certificazioni comprovanti il conferimento ad impianti a recupero/smaltimento autorizzati al trattamento e conferimento dei suddetti rifiuti;

DISPONE

- Di provvedere con la massima urgenza a quanto prescritto nella presente ordinanza onde evitare il permanere di pericolo per la pubblica e privata incolumità.
- I lavori di bonifica e messa in sicurezza dell'intera aera, dovranno essere effettuati con le prescrizioni delle leggi nazionali, regionali e dei regolamenti comunali vigenti in materia.
- Qualsiasi accesso nell'area e intervento di rimozione di rifiuti dovrà essere svolto previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria;
- Il nominativo del Direttore dei lavori incaricato e l'inizio dei suddetti lavori, dovrà essere tempestivamente comunicato all'Ufficio Tecnico - IV Settore Ambiente ed al Comando di Polizia Municipale di questo Comune e in caso di accertate inadempienze si procederà a termini di legge.
- Il Comando di Polizia Municipale e tutte le forze dell'Ordine alle quali l'ordinanza viene trasmessa, sono incaricati di verificare l'osservanza alla stessa, gli eventuali profili di inadempienza, procedendo quindi per tutti gli adempimenti consequenziali.
- Il presente atto dovrà essere notificato dal Settore I - Servizio Notificazioni di questo Comune ai seguenti soggetti ed enti:
 - All'Ente XXXXXXXXXXXX;
 - Ai signori:
 - XXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXX;
 - XXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXX nella qualità di eredi di XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXX nella qualità di eredi di XXXXXXXXXXXX;
 - XXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXX;
 tutti proprietari del fondo sito a Alessandria della Rocca c.da Boschetto, identificato catastalmente nel foglio di mappa n. 7, particelle 224,34, 12, 13 e 36, nella qualità di responsabili solidali;

- Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca;
- Alla Prefettura di Agrigento;
- Al Settore IV – Ambiente del Comune di Alessandria della Rocca;
- All'Aro Platani Magazzolo Ambiente S.R.L.;
- Al Segretario Comunale del Comune di Alessandria della Rocca;
- Al Comando di Polizia Municipale di Alessandria della Rocca;
- Alla Legione Carabinieri Sicilia - Stazione di Alessandria della Rocca – (tag27974@pec.carabinieri.it);
- Al Libero Consorzio Comunale di Agrigento Gruppo 4 Tutela Ambiente ed Assetto del Territorio;
- All'Azienda Sanitaria Provinciale – A.S.P., Distretto di Bivona;
- Al Genio Civile di Agrigento;
- Alla Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Agrigento;
- Al Corpo Forestale - Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Agrigento;
- All'Agenzia Regionale Protezione Ambientale – Sicilia, Struttura territoriale di Agrigento;
- Al Dipartimento Acque e Rifiuti Regione Sicilia -Servizio 7 Bonifiche;
- All'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia.

Trascorso infruttuosamente il termine di **30 (trenta) giorni dalla notifica della presente ordinanza**, questa Amministrazione Comunale, provvederà ad ingiungere ai trasgressori ulteriori sanzioni previste dal D.Lgs. n.152 del 2006 e ss.mm.ii.aa.;

- L'Amministrazione competente è il Comune di Alessandria della Rocca.
- Il Responsabile del Procedimento per il presente provvedimento è l'Arch. Daniele Traina;
- Gli atti relativi al presente procedimento sono reperibili e consultabili presso l'ufficio tecnico comunale, dove gli interessati potranno prendere visione degli atti del procedimento.
- L'ufficio in cui gli interessati possono prendere visione degli atti è l'ufficio tecnico comunale, il martedì dalle 9,00 alle 13,00 e il giovedì dalle ore 9,00 alle 13,00.

Nel caso di inottemperanza a quanto previsto dalla presente ordinanza, si procederà all'applicazione di un'ulteriore sanzione pecuniaria, da determinare, per danno ambientale ai sensi del D.Lgs. n.152/06 s.m.i., oltre alla rimozione e bonifica del sito da parte di una ditta all'uopo incaricata dal Comune, il quale provvederà in danno, all'addebito delle spese sostenute dai soggetti sopra indicati che hanno causato l'inquinamento ambientale e solidalmente ai proprietari del suddetto fondo, nonché all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 255, comma 3° del D.Lgs. n. 152/2006;

I N F O R M A

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Regione Siciliana nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica.

DISPONE ALTRESI'

- che copia del presente provvedimento venga affisso all'Albo Pretorio del Comune e pubblicato sul sito internet del Comune e nella Sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. n.33/2013.

IL SINDACO
Prof.ssa Giovanna Bubello

